



Notaio Sergio Mililotti
Tel.0818348882-0815523428
Fax 0812514098
e-mail: smililotti@notariato.it
smililotti.2@notariato.it

Allegato "B" al Repertorio n. 42199/15993

STATUTO "STOA' S.c.p.A."

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

E' costituita una società consortile per azioni denominata:

"STOA' - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione

d'Impresa - Società Consortile per Azioni".

La Società può anche, più brevemente, essere denominata

"STOA' S.c.p.A.".

La Società ha sede nel comune di Ercolano (Napoli) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sua durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) ed è prorogabile con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La Società, costituita ai sensi dell'art. 2615 - ter del C.C., non ha scopo di lucro. Essa promuove, nell'interesse dei soci, l'istituzione di una scuola avanzata di specializzazione in gestione di imprese e di enti pubblici, curandone eventualmente la conduzione; promuove altresì la realizzazione di iniziative collegate, didattiche e di ricerca, utili alla cultura di gestione. La Società può inoltre stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività di formazione e riqualifica-

zione delle risorse umane, con particolare riguardo ai giovani inoccupati, laureati e diplomati, ed alle aree del Mezzogiorno d'Italia. Lo scopo dell'iniziativa è quello di consentire un'avanzata specializzazione nelle tecniche amministrative e di gestione, di personale che possa trovare utile impiego nelle consorziate e loro controllate o collegate, nonché negli Enti convenzionati.

ARTICOLO 3 - SOCI

Possono essere ammessi alla società le imprese, gli enti pubblici e privati, le Istituzioni Universitarie, interessate agli scopi ed all'attività della Società stessa. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della ricorrenza del requisito previsto in capo al richiedente e la compatibilità della sua partecipazione con le finalità sociali nel rispetto dell'art. 2355 bis C.C..

ARTICOLO 4 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di euro 776.852,58 (settecentosettantaseimilaottocentocinquantadue virgola cinquantotto) diviso in n. 5.357.604 azioni ordinarie di nominali 0,145 euro ciascuna. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono nominative. Il pagamento delle azioni è richiesto dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei tempi ritenuti opportuni. Salvo il disposto dell'art. 2344 C.C., in caso di ritardo nei versamenti rispetto ai termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono obbli-

gati a corrispondere un interesse moratorio in misura pari al tasso di riferimento, aumentato di tre punti.

ARTICOLO 5 - CONTRIBUTI

Per la particolare specificità di iniziative quali le ricerche, i Corsi Master o altre attività, la Società Consortile ricorre ai finanziamenti pubblici. Il Consiglio di Amministrazione può chiedere ai Soci di versare alla Società, in proporzione delle azioni possedute, contributi annuali in danaro qualora emergessero esigenze di copertura dei fabbisogni finanziari sulla base del bilancio preventivo. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che stabilisce il versamento di contributi e il loro ammontare, dovrà essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e comunque in Italia. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni, ovvero centottanta giorni qualora particolari esigenze, constatate dal Consiglio di Amministrazione, lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli argomenti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate ai sensi del comma 3

dell'art. 2366 C.C.. L'assemblea ordinaria è costituita e

delibera a norma degli artt. 2368 1 comma e 2369 3 comma C.C.

L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera a norma

degli artt. 2368 2 comma e 2369 3 comma C.C.. L'Assemblea è

presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o,

in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato. In mancanza

l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli intervenuti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante

semplice delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice

Civile. L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi

di telecomunicazione idoneamente predisposti.

ARTICOLO 7 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci delibera sulle materie di cui

all'art. 2364 C.C..

ARTICOLO 8 - RECESSO

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presi-

dente della Società con le modalità e nei termini previsti

dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società é Amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministra-

zione designati da soci pubblici locali, compreso quelli e-

ventualmente designati dalla regione, non può essere superiore

a cinque.

I membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e, ove nominato, il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo; nomina un segretario tra le persone estranee al Consiglio stesso

ARTICOLO 10 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli rimessi per legge alla competenza dell'assemblea, a quelli attribuiti al Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi dell'art. 11 del presente statuto. E' demandata all'organo amministrativo la possibilità di deliberare circa l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne riceva richiesta da almeno un terzo dei rispettivi componenti o dal Presidente del Collegio Sindacale. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata ai rispettivi

componenti ed ai Sindaci mediante lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche per telegramma, telexscritto o fonogramma, raccomandata a mano, telefax e posta elettronica ed il suddetto termine può essere ridotto a tre giorni. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche senza l'osservanza delle suindicate formalità quando siano presenti tutti i rispettivi componenti e tutti i Sindaci Effettivi; tuttavia la riunione dovrà essere convocata qualora taluni degli intervenuti si dichiarino non sufficientemente informato sugli argomenti da trattare. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della sede sociale, purché in Italia. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; è validamente costituito con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche a mezzo di idonei sistemi di telecomunicazione. In caso di dimissioni di tre o più Amministratori, viene meno tutto il Consiglio di Amministrazione. In tal caso il Collegio Sindacale provvede a convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina dell'intero Consiglio.

ARTICOLO 11 - ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il Consiglio può, altresì, disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre i consiglieri designati a farne parte, il presidente. Il Consiglio, con propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Al Consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe in qualsiasi momento. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4, c.c.. Gli organi delegati sono tenuti a riferire, con relazione scritta, al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza bimestrale, fornendo tutte le spiegazioni, la documentazione necessaria, i resoconti contabili che il consiglio riterrà opportuno richiedere. In qualsiasi occasione il Consiglio di Amministrazione può chiedere agli amministratori delegati che essi forniscano personalmente delucidazioni sulle attività oggetto di delega. Possono essere, altresì, nominati dal Consiglio di Amministrazione, direttori generali e procuratori, con attribuzione agli stessi dei relativi poteri.

ARTICOLO 12 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, se nominato, hanno anche disgiuntamente la rappresentanza legale della Società di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento, tale rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e dell'impedimento del Presidente e dell'Amministratore Delegato. La firma sociale può essere delegata a procuratori speciali.

ARTICOLO 13 - COMPENSI ORGANI SOCIALI

Ai membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo, se nominato) spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, nonché un eventuale compenso annuo da deliberare da parte dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. La remunerazione di questi ultimi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso del Collegio. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostruito. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici.

ARTICOLO 15 - REVISORE CONTABILE

Il controllo contabile sulla Società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia, designati dall'Assemblea dei Soci o in mancanza dal Collegio Sindacale. Il Revisore Contabile o la Società di Revisione o in mancanza il Collegio Sindacale: a)

verifica, nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se essi sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio; d) l'attività di controllo con -tabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. L'Assemblea, nel nominare il Revisore o la Società di Revisione, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. Il Revisore Contabile o la Società di Revisione devono possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono in eleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina del nuovo revisore.

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. All'inizio di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo, determinando l'entità degli eventuali contributi a carico dei soci e le rela-

tive modalità di versamento e ne dà comunicazione ai soci stessi nei modi più opportuni. Tale potere non può essere delegato. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo, conformemente alle leggi vigenti. La Società non ripartisce utili fra i soci. Eventuali residui attivi sono destinati a riserva per essere comunque reinvestiti per finalità di carattere scientifico secondo quanto stabilito dall'art. 2 dello Statuto.

ARTICOLO 17 - SCIoglIMENTO

La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 C.C. nonché per il venir meno della pluralità dei soci Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. Le attività che residuano al termine della liquidazione sono ripartite tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominati dal presidente del Tribu-

nale. Gli arbitri nominati designeranno il presidente del collegio. La sede del collegio arbitrale sarà determinata presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina, salvo proroghe concesse dalle parti. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono, altresì, soggette alla disciplina del presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso con le modalità e nei termini di legge e di Statuto. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6. Qualsiasi controversia non suscettibile di essere devoluta per legge al Collegio Arbitrale sarà di esclusiva competenza del foro di Napoli.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è specificatamente previsto nel presente

statuto si applicano le norme di legge.

Salvatore D'Amato

Sergio Mililotti notaio

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del d.lgs 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso Registro Imprese."

"Bollo assolto all'origine mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22/02/2007"